

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale”;
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- vista la legge 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
- visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38;
- visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 191 del 16 agosto 2013 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2013;
- vista l’intesa del 27 novembre 2014 ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 24 luglio 2014;
- visto il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato in data 28 aprile 2015;
- vista la legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 “Iniziative a favore della famiglia”;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2011-2013” e, in particolare, la direttrice strategica n. 7 “Tutelare la fragilità e valorizzare ogni persona con attenzione alle prime e alle ultime fasi della vita” e il paragrafo “Il disagio familiare”;
- vista la legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 “Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere” ed in particolare:
  - l’art. 2, lettera e), in cui si prevede che la Regione promuova e sostenga l’attività del Centro donne contro la violenza;
  - l’art. 6, punto 1), che riconosce la valenza sociale e la rilevanza dell’attività di volontariato svolta dallo stesso Centro nel territorio regionale;
  - l’art. 6, comma 7, che prevede che con deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza;
- ritenuto opportuno approvare le modalità per l’organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza, per rendere possibile l’attivazione dei servizi e dei percorsi di accompagnamento che il Centro deve garantire, in coerenza con le indicazioni nazionali e la legge regionale 4/2013;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 863 in data 29/05/2015, concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di cassa per l’anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015, ed in particolare il punto 6, lettera a);
- richiamato l’obiettivo n. 71150002 “Soggetti a rischio di esclusione sociale-interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione – 1.08.04.10”;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura famiglia e assistenza economica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- a unanimità di voti favorevoli

### **DELIBERA**

1. di approvare le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Centro antiviolenza ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 "Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere", allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di determinare la spesa massima di euro 1.000,00, per l'anno 2015, relativa agli oneri di iscrizione, trasferta, ecc. connessi con le attività del centro antiviolenza di cui al punto 1;
3. di impegnare, per l'anno 2015, la somma di euro 1.000,00 (mille/00) sul capitolo 61344 "Spese per il funzionamento del Centro Antiviolenza a sostegno delle vittime di violenza di genere", richiesta n. 19479 "Spese per il funzionamento del Centro Antiviolenza a sostegno delle vittime di violenza di genere", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2015-2017, che presenta la necessaria disponibilità, per spese legate ad iniziative formative (ad es.: spese di iscrizione, trasferte, ecc...), da svolgersi entro il 31 dicembre 2015 e a cui possono partecipare le volontarie del Centro antiviolenza;
4. di rinviare a successivi atti amministrativi la realizzazione di ulteriori adempimenti che si rendessero necessari relativamente all'applicazione della presente deliberazione.

PB/

**CENTRO ANTIVIOLENZA (ART. 6, L.R. 4/2013)  
MODALITÀ PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO**

L'art. 6 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 declina le attività che deve svolgere il Centro Antiviolenza, nonché altri elementi rilevanti (art. 6, commi 3, 4, 5 e 6) che sono dettagliati nel seguente documento.

L'art. 6, comma 8 della l.r. 4/2013 stabilisce che la Struttura famiglia e assistenza economica dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha il compito di verificare l'andamento e la funzionalità del Centro Antiviolenza, nonché l'efficacia delle iniziative intraprese.

<b>ORGANIZZAZIONE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La Regione (art. 6, comma 1, l.r. 4/2013) riconosce la valenza sociale del Centro antiviolenza e la rilevanza dell'attività di volontariato svolta dal Centro stesso nel territorio regionale e affida la gestione dell'attività del Centro antiviolenza all'Associazione "Centro donne contro la violenza".</li><li>2. La Regione sostiene l'attività del Centro Antiviolenza attraverso le seguenti modalità:<ul style="list-style-type: none"><li>• messa a disposizione della sede del centro antiviolenza dotata dei requisiti di abitabilità;</li><li>• servizio pulizia sede;</li><li>• fornitura servizi: telefono (telefono fisso in sede), elettricità, linea per l'accesso a Internet;</li><li>• fornitura beni strumentali: arredi, attrezzature e beni informatici, attrezzature da ufficio (fotocopiatrice, stampante, scanner, fax);</li><li>• fornitura di materiale di consumo beni assegnati;</li><li>• servizio di gestione e manutenzione/aggiornamento dei beni assegnati;</li><li>• finanziamento delle spese per materiale divulgativo.</li></ul>I beni assegnati permangono di proprietà regionale e non sono – a nessun titolo – trasferiti all'Associazione "Centro donne contro la violenza". La Regione provvede inoltre al finanziamento delle spese per la supervisione e per iniziative formative e/o di aggiornamento rivolte al personale del Centro nei limiti dello stanziamento di bilancio.</li><li>3. Il Centro antiviolenza accoglie donne di tutte le età e i loro figli minorenni, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal loro luogo di residenza;</li><li>4. Il Centro Antiviolenza deve impegnarsi ad utilizzare metodologie di accoglienza basate sulla relazione tra donne;</li><li>5. Il ricorso al Centro antiviolenza e ai servizi ad esso correlati deve essere coperto da anonimato e segretezza e le prestazioni del Centro</li></ol>
-----------------------	--

	<p>Antiviolenza sono rese a titolo gratuito;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Il Centro Antiviolenza garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana;</li> <li>7. Il Centro Antiviolenza è referente regionale per il numero telefonico di pubblica utilità collegato alla rete nazionale antiviolenza (1522) ;</li> <li>8. Non è consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti;</li> <li>9. Il personale che, a titolo volontario, opera nel Centro deve essere esclusivamente femminile. Le volontarie che operano a contatto con le persone che si rivolgono al Centro devono essere adeguatamente formate sul tema della violenza di genere e il Centro deve garantire una formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti;</li> <li>10. Il Centro deve avvalersi della collaborazione di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sulla violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio;</li> <li>11. Alle volontarie del Centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare come strumento di contrasto alla violenza contro le donne, nonché di osservare o seguire tradizioni etniche dannose per le donne;</li> <li>12. Le volontarie del Centro Antiviolenza di cui al punto 9) sono tenute a partecipare a corsi ed iniziative sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza di genere, organizzate dalla Regione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio (art. 8, L.R. 4/2013) e inserite nel Piano annuale di formazione continua per personale socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo;</li> <li>13. Le iniziative formative di cui al punto precedente sono finanziate con fondi destinati alla formazione continua degli operatori;</li> <li>14. Le volontarie possono partecipare, previa autorizzazione della Struttura famiglia e assistenza economica, a iniziative formative sullo stesso tema di cui al punto 12, organizzate da Agenzie esterne all'Amministrazione regionale e finanziate con una somma massima annuale per spese di iscrizione, trasferte, ecc..., pari a 2.000,00 euro, nell'ambito dell'impegno di spesa dedicato alla gestione del Centro antiviolenza. Per l'anno 2015, per le suddette iniziative formative è previsto un finanziamento massimo di 1.000,00 euro;</li> <li>15. Il Centro antiviolenza deve garantire la partecipazione nel Forum permanente contro la violenza di genere (art. 4, l.r. 4/2013) e deve collaborare con gli enti locali, con le strutture pubbliche di assistenza sociale e sanitaria, di prevenzione e di repressione dei reati, con le istituzioni scolastiche operanti sul territorio regionale, con l'università, e con la rete nazionale delle associazioni e dei centri antiviolenza;</li> <li>16. Il Centro antiviolenza è parte integrante della Rete dei servizi e delle strutture già esistenti sul territorio che si occupano di violenza ed è legittimato ad attivare interventi di protezione immediata avvalendosi del servizio di prima accoglienza per donne maltrattate (Servizio Arcolaio).</li> </ol>
--	--

<b>ATTIVITÀ</b>	<p>Il Centro antiviolenza garantisce le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) accogliere e ascoltare le donne vittime di violenza di genere, per individuarne i bisogni e fornire loro le prime indicazioni utili;</li> <li>2) informare e orientare le vittime sulla normativa di riferimento e sui servizi offerti nel territorio, anche attivando la collaborazione delle figure professionali di cui al punto 10 della parte relativa all'organizzazione e, ove si rende necessario, garantire un orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio;</li> <li>3) affiancare e supportare le donne vittime di violenza, su loro richiesta, nella fruizione dei servizi pubblici e privati, rispettando l'identità culturale e la libertà di scelta delle stesse;</li> <li>4) sostenere le donne nell'effettuazione di percorsi personalizzati di uscita dal disagio e dalla violenza, anche promuovendo attività di supporto psicologico individuale e/o di auto mutuo aiuto utilizzando, quando necessario, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali;</li> <li>5) promuovere l'orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti utili a individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;</li> <li>6) avviare all'autonomia abitativa attraverso contatti con i servizi territoriali competenti;</li> <li>7) segnalare all'Ufficio minori regionale situazioni di pregiudizio per minori vittime di violenza e/o di violenza assistita;</li> <li>8) attivare, anche in collaborazione con la rete territoriale, iniziative ed attività di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte alla cittadinanza in generale o a target specifici di popolazione, finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza;</li> <li>9) diffondere i dati elaborati ed effettuare analisi delle problematiche emerse e delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti.</li> </ol>
<b>DATI</b>	<p>Il Centro Antiviolenza assicura la raccolta dei dati secondo il sistema informativo regionale per conto dell'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.</p>
<b>VALUTAZIONE</b>	<p>La Struttura famiglia e assistenza economica del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali monitora e verifica l'andamento e il funzionamento del Centro Antiviolenza e l'efficacia delle iniziative intraprese.</p> <p>Entro il 31 marzo di ogni anno il Centro Antiviolenza presenta alla Struttura regionale competente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.</p> <p>Entro il 30 novembre di ogni anno il Centro antiviolenza presenta alla Struttura regionale competente un piano di attività, nonché di aggiornamento e formazione, per l'anno successivo.</p>